

## **Proposta di Giunta Comunale**

**N° 17 del 13/01/2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2023/2024 – RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E DEFINIZIONE DEL PIANO ASSUNZIONALE 2022/2024 - I.E.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che a norma dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999;

Richiamato l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dal 01/01/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla G.U. del 27.07.2018 n. 173;

Richiamato l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che ha previsto che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali di fabbisogni di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore ai valori soglia individuati da un successivo decreto attuativo;

Richiamata la circolare esplicativa del citato decreto, a firma congiunta del Ministro della Pubblica Amministrazione, del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e Finanze pubblicata sulla G.U. n. 226 dell'11.09.2020;

Preso atto che, secondo quanto previsto dal decreto e dalla circolare sopra richiamati:

- ai fini della determinazione del valore soglia occorre calcolare l'incidenza percentuale della spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato rispetto alla media delle

- entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;
- in base alla fascia demografica di appartenenza, sono individuati valori percentuali e che pertanto ogni ente può collocarsi:
    - al di sotto del valore più basso, classificandosi come ente virtuoso;
    - tra le due fasce, classificandosi ente con moderata incidenza della spesa di personale;
    - sopra al valore soglia più alto, classificandosi ente con elevata incidenza della spesa di personale;
  - in base ai valori di fascia registrati, si applicano diverse regole e limiti assunzionali;

Tenuto conto, che in sede di prima applicazione e sino al 2024:

- gli enti la cui spesa si colloca al di sotto del valore soglia possono incrementare la spesa di personale, per nuove assunzioni a tempo indeterminato, fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 in riferimento alla propria fascia demografica di appartenenza ma solo entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso;
- è possibile utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2, fermo restando il limite derivante dalla classe demografica di cui alla tabella 1 dell'art. 4;
- la maggior spesa per assunzioni a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 non rileva ai fini del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006;

Rilevato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del DL 90/2014, è pari a 17.026.669,77.==;

Considerato che:

- per il comune di Busto Arsizio, in base alla fascia demografica di appartenenza, il valore soglia è pari al 27,60% (tab. 1 lett. g);
- questo Ente si colloca nella “FASCIA 1 – Comuni virtuosi”, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera g) e avendo registrato, nell'ultimo rendiconto approvato (anno 2020), un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 22,45%, come da comunicazione del settore finanziario agli atti prot. n. 66921 del 19/05/2021;

Richiamata:

- la deliberazione della Corte dei Conti n. 125/2020/PAR che prevede la possibilità di includere nel calcolo di cui sopra anche i rimborsi ricevuti e trasferiti ad altri enti per spese di personale, nel rispetto del principio generale del bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 (prevalenza della sostanza sulla forma);
- la deliberazione della Corte dei Conti del Veneto n. 104/2020 con la quale si evidenzia la necessità che anche gli enti “virtuosi” mantengano un atteggiamento cauto nel disporre delle capacità di assumere, valutando attentamente le politiche assunzionali in relazione agli equilibri pluriennali di bilancio, tenendo conto della possibile evoluzione, straordinaria o strutturale, delle condizioni del contesto e del bilancio (*tempus regit actum*);

Dato atto che dalla ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, non emergono situazioni di personale in esubero (come da documentazione conservata agli atti d'ufficio);

Considerato che il piano dei fabbisogni di personale deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini; per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la “dotazione organica” non deve essere più espressa in termini numerici (numeri di posti) ma in un

valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;

Rilevata la necessità di salvaguardare l'istituto del turn over, nel senso di autorizzare la sostituzione delle cessazioni che interverranno successivamente all'adozione del presente atto, in base alle richieste avanzate dai dirigenti dei rispettivi settori, al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi;

Alla luce delle linee programmatiche di governo di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 20 dicembre 2021, improntate a valorizzare e ottimizzare le risorse umane dell'ente, si delinea una prima stesura del Piano Triennale Fabbisogni di Personale, che può essere modificato in relazione a diverse esigenze emerse nel frattempo in ambito organizzativo o normativo;

Considerata la necessità di provvedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di personale, nelle more di valutazioni di tipo organizzativo-strategico in itinere e nel rispetto della sostenibilità finanziaria, all'approvazione del piano dei fabbisogni triennio 2022-2024:

### **TEMPO INDETERMINATO**

#### **posti di cat. D**

<b>Categoria</b>	<b>Profilo</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>
D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	1	1	1
D1	Istruttore Direttivo Contabile	1	0	0
D1	Istruttore Direttivo Tecnico	1	0	1
D1	Istruttore Direttivo Informatico	1	0	0
D1	Assistente Sociale	1*	0	0

#### **posti di cat. C**

<b>Categoria</b>	<b>Profilo</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2023</b>
C	Istruttore amministrativo-contabile	1*	1	1
C	Istruttore Ragioniere	1	0	0
C	Agenti di P.L.	3	0	1
C	Educatori Nido/ Materna	1*	0	1

#### **posti di cat. B3**

<b>Categoria</b>	<b>Profilo</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2023</b>
B3	collaboratore amministrativo	1	0	0

## posti di cat. B1

Categoria	Profilo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2023
B1	Applicato	2	0	0

\*turnover cessazioni 2022

Dare atto che, in relazione al fabbisogno anno 2021, è in itinere lo svolgimento del concorso per il reclutamento di n. 1 unità di personale di Cat. D “Istruttore Direttivo Informatico”;

Richiamati:

- l’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs 75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella PA contratti di lavoro flessibile, dando atto che sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale;
- la normativa in materia di lavoro flessibile, in particolare l’art. 9, comma 28, del DL. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, e ss.mm.ii.;

Considerato il rispetto del tetto della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 pari a € 615.845,36. =;

Dato atto che:

- i contratti di tipo flessibile in essere, alla data di adozione della presente deliberazione, sono:
  1. n. 6 - Cat. C Educatore Asilo Nido
  2. n. 1 - Cat. C Educatore Scuola Materna
- i suddetti contratti rispettano il limite di spesa previsto dalla normativa;

Preso, quindi, atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui alla presente deliberazione è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’Ente, trovando copertura sugli stanziamenti del predisponendo bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2023-2024;

Verificato il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l’Ente:

- ha adempiuto alle previsioni in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogno di personale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs n. 75/2017;
- ha adottato il Piano delle Azioni Positive Triennio 2020/2022 e il Piano della Performance 2021-2023;
- rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006, rispetto al valore medio del triennio 2011-2013;
- rispetta la normativa in materia di lavoro flessibile in particolare l’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, e ss.mm.ii.;
- ha rispettato i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro i termini;
- alla data odierna ottempera all’obbligo di certificazione dei crediti di cui all’art. 27, comma 9, lett. c), del D.L 26/4/2014, n. 66 convertito nella Legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in Legge 28/1/2009, n. 2;
- non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell’art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267;
- non soggiace al divieto assoluto di procedere all’assunzione di personale altrimenti prevista dall’art. 76 c. 4 del D.L. 112/2008;

Viste le deliberazioni:

- di Giunta Comunale n. 242 del 30.07.2021 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022 - 2024 I.E.;
- di Giunta Comunale n.18 del 25.01.2021 avente ad oggetto "Piano delle Azioni Positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro per il triennio 2020-2022 – conferma”;
- di Giunta Comunale n. 88 del 12.04.2021 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo Di Gestione (P.E.G) e del Piano Dettagliato degli Obiettivi – Piano della Performance 2021-2023 I.E.” e successivi atti modificativi e integrativi;
- di Consiglio Comunale n. 25 del 20.04.2021 avente ad oggetto: “Approvazione Rendiconto della gestione anno 2020”;

Considerato che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo Rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui “A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

RICHIAMATO l’art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del DL 90/2014, per cui “Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, agli atti, reso ai sensi dell’art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 e ai sensi dell’art. 33 del DL 34/2019;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Richiamato l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/200;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei termini di legge,

## **DELIBERA**

1. di prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di prendere atto che questo Ente si colloca al di sotto del valore soglia indicato nella tabella 1 D.M. 17/03/2020, pubblicato sulla GU. - serie Generale n. 108 del 27/4/2020, e precisamente al 22,45% e che, pertanto, il limite della spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato, entro il valore soglia del 27,60%, è pari a € 17.096.911,00.=;
3. nel rispetto della normativa in vigore dal 20/04/2020 in materia di assunzione di personale di cui al D.M. al punto precedente, nelle more di valutazioni di tipo organizzativo-strategico in itinere e nel rispetto della sostenibilità finanziaria, di approvare l’adozione

del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024, prevedendo il seguente quadro di sintesi:

### **TEMPO INDETERMINATO**

#### **posti di cat. D**

<b>Categoria</b>	<b>Profilo</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>
D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	1	1	1
D1	Istruttore Direttivo Contabile	1	0	0
D1	Istruttore Direttivo Tecnico	1	0	1
D1	Istruttore Direttivo Informatico	1	0	0
D1	Assistente Sociale	1*	0	0

#### **posti di cat. C**

<b>Categoria</b>	<b>Profilo</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2023</b>
C	Istruttore amministrativo-contabile	1*	1	1
C	Istruttore Ragioniere	1	0	0
C	Agenti di P.L.	3	0	1
C	Educatori Nido/ Materna	1*	0	1

#### **posti di cat. B3**

<b>Categoria</b>	<b>Profilo</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2023</b>
B3	collaboratore amministrativo	1	0	0

#### **posti di cat. B1**

<b>Categoria</b>	<b>Profilo</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2023</b>
B1	Applicato	2	0	0

\*turnover cessazioni 2022

4. Dare atto che, in relazione al fabbisogno anno 2021, è in itinere lo svolgimento del concorso per il reclutamento di n. 1 unità di personale di Cat. D “Istruttore Direttivo Informatico”;
5. di dare atto che l’assunzione del presente atto è attuata nel rispetto delle disponibilità finanziarie e di bilancio dell’Ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del predisponendo bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2023/2024;

6. Di dare atto che l'approvazione del fabbisogno è effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e che, dalla ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, non emergono situazioni di personale in esubero;
7. di autorizzare il Dirigente del Settore 1 alla sostituzione delle cessazioni (turn over) che interverranno successivamente all'adozione della presente delibera, sulla base delle richieste avanzate dai dirigenti dei rispettivi settori, mediante l'adozione degli opportuni atti senza dover procedere di volta in volta alla modifica del presente piano dei fabbisogni, nel rispetto delle disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente;
8. di autorizzare il Dirigente del Settore 1 Risorse Umane ed organizzazione a valutare la possibilità di modificare il profilo previsto in programmazione, ove si ravvisino necessità su segnalazione dei dirigenti e/o l'eventuale ricollocamento di personale inidoneo alle mansioni, dichiarato dal medico competente, o in relazione alla necessità di riorganizzare i servizi e per il raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione;
9. di demandare al Dirigente del Settore 1 congiuntamente al Dirigente del settore 4 la verifica della capacità di assumere le figure professionali previste nel piano, in relazione al mantenimento degli equilibri pluriennali di bilancio, tenuto conto della possibile evoluzione, straordinaria o strutturale, delle condizioni del contesto e del bilancio nei prossimi anni, soprattutto a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 e nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzione di personale, mediante apposita attestazione propedeutica all'adozione dell'atto di assunzione (*tempus regit actum*);
10. di provvedere ad inviare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO entro 30 giorni dall'adozione, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5 del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs 75/2017, secondo le istruzioni di cui alla circolare della RGS;
11. di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.

Delibera, altresì, con apposita votazione unanime e palese, e stante l'assoluta urgenza di provvedere ai necessari adempimenti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/000.